



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Statuto camerale

Modificato con deliberazione
n. 1 del Consiglio camerale
in data 16 febbraio 2017

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2 - 3
Art. 1: Natura e Sede	
Art. 2: Funzioni e scopi	
Art. 3: Attribuzioni	
Art. 4: Criteri di attività	
Art. 5: Gestione economico-finanziaria e patrimoniale	
Art. 6: Pari opportunità	
CAPO II: ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	Pag. 4 - 9
Art. 7: Organi	
Art. 8: Costituzione del Consiglio	
Art. 9: Il Consiglio - composizione	
Art. 10: Durata del Consiglio	
Art. 11: Funzioni del Consiglio	
Art. 12: Requisiti per la nomina dei Consiglieri e cause di non eleggibilità	
Art. 13: Funzionamento del Consiglio	
Art. 14: La Giunta – Composizione, elezione e durata	
Art. 15: Funzionamento della Giunta	
Art. 16: Funzioni della Giunta	
Art. 17: Il Presidente - elezione, durata, funzioni	
Art. 18: Cessazione dalla carica di Presidente	
Art. 19: Collegio dei Revisori dei Conti	
CAPO III: FORME DI PARTECIPAZIONE	Pag. 9
Art. 20: Rapporti con i terzi	
CAPO IV: ORGANIZZAZIONE	Pag. 9 - 11
Art. 21: Il Segretario Generale	
Art. 22: Attribuzioni dei dirigenti	
Art. 23: Valutazione dei dirigenti	
Art. 24: Consulenze ed incarichi professionali	
Art. 25: Pubblicità degli atti, diritto di accesso e partecipazione	
CAPO V: PARTECIPAZIONI, AZIENDE SPECIALI E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE	Pag. 11 - 12
Art. 26: Partecipazioni	
Art. 27: Aziende speciali	
Art. 28: Patti territoriali, accordi di programma, conferenze di servizi	
CAPO VI: NORME FINALI I TRANSITORIE	Pag. 12
Art. 29: Pubblicazione dello Statuto	
Art. 30: Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti	
Art. 31: Norme di rinvio	

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Natura e Sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Varese, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, operando a questo fine in base ai principi stabiliti nel presente Statuto.
2. La Camera di Commercio ha sede in Varese. Possono essere istituite sedi operative e uffici in altri comuni della circoscrizione territoriale della provincia di Varese, nonché sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2: Funzioni e scopi

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alla Regione e agli enti locali, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché i compiti derivanti da accordi o da convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

Art. 3: Attribuzioni

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 580/1993, esclusa la partecipazione che comporti l'assunzione di responsabilità illimitata.
2. La Camera di Commercio ha la facoltà di costituire aziende speciali per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.
3. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale e con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 2 della legge n. 580/1993.
4. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 580/1993, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra

- imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento;
- h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
 - m) promozione della produzione locale di beni e servizi anche attraverso l'organizzazione diretta di attività fieristiche e congressuali.
5. La Camera di Commercio può inoltre costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio; può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.
6. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed altri enti pubblici e privati che interessano, direttamente o indirettamente, le imprese della circoscrizione territoriale della provincia di Varese.

Art. 4: Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e organizzativa, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, nonché a quello della massima semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio mira al costante miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.
3. In ossequio ai principi di cui al punto 1 del presente articolo l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'articolo 3 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, sulla base di idonea documentazione, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio di Varese, i previsti benefici, i costi e la compatibilità con i programmi pluriennali.

Art. 5: Gestione economico-finanziaria e patrimoniale

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti.

Art. 6: Pari opportunità

1. La Camera di Commercio di Varese informa la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.
2. È assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi negli organismi di nomina o designazione camerale e comunque ogni qual volta la Camera di Commercio provveda alla designazione di almeno due propri rappresentanti.
3. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori è promossa attraverso l'applicazione di quanto previsto ai successivi articoli 9, 14 e 19.

CAPO II: ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 7: Organi

Sono organi della Camera di Commercio:

- a) Il Consiglio
- b) La Giunta
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8: Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel successivo articolo 9, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel successivo articolo 9, si rimanda ai regolamenti di attuazione di cui agli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993.
3. In caso di dimissioni, morte o decadenza di un Consigliere per una delle cause di cui al successivo articolo 12, la designazione del sostituto compete all'organizzazione che aveva designato il componente dimissionario, deceduto o decaduto.

Art. 9: Il Consiglio – composizione

1. Il Consiglio è costituito complessivamente da n. 25 componenti, dei quali:
 - a) n. 22 in rappresentanza dei settori economici secondo la ripartizione che segue:

- agricoltura:	1
- artigianato:	4
- industria:	5
- commercio:	4
- cooperazione:	1
- turismo:	1
- trasporti e spedizioni:	1
- credito e assicurazioni:	1
- servizi alle imprese:	4
- altri settori:	-
 - b) n. 3 in rappresentanza di:

- organizzazioni sindacali dei lavoratori:	1
- associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti:	1
- dei liberi professionisti:	1
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 580/1993, per i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, qualora il numero dei rappresentanti sia uguale o superiore a 2 è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
3. Nella composizione del Consiglio camerale, si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. della legge n. 580/1993 e dall'articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011 in tema di pari opportunità e di promozione della presenza di entrambi i generi negli organi camerale, in particolare stabilendo l'obbligo a carico delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, designanti più di due rappresentanti, di individuare, fra essi, almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art.10: Durata del Consiglio

Il Consiglio dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per una sola volta.

Il Consiglio deve essere rinnovato nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 11: Funzioni del Consiglio

Il Consiglio nell'ambito delle materie che la legge prevede di sua competenza, svolge le seguenti funzioni specifiche:

- a) delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
- b) elegge tra i suoi componenti il Presidente e, nella riunione immediatamente successiva, la Giunta della Camera di Commercio;
- c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) propone l'accorpamento con altre Camere di Commercio, con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 580/1993;
- e) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
- f) approva, sulla base della proposta della Giunta, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- g) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 12: Requisiti per la nomina dei Consiglieri e cause di non eleggibilità

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto di attuazione di cui all'articolo 12, comma 3, legge n. 580/1993 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli stati membri della Comunità Economica Europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 580/1993:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della Provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di Commercio ed i dipendenti di enti, istituti e consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della Camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267/2000, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, del presente articolo o la sopravvenienza di una delle situazioni previste al comma 2, lettere d), e), ed f) comportano la decadenza dalla carica di Consigliere. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale. I Consiglieri per i quali sopravvenga una delle cause ostative previste al comma 2, lettere a), b), c) devono optare per una delle cariche entro 30 giorni.
4. Il consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal

presente Statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti.

5. I consiglieri decadono inoltre dalla carica a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio. In tal caso la decadenza è dichiarata dal Presidente.
6. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate direttamente, in forma scritta, al Presidente della Camera di Commercio. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
7. In caso di dimissioni o di morte ovvero di decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
8. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di validità del Consiglio.

Art. 13: Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, da apposito regolamento.
4. Tranne che nei casi di cui agli articoli 14 (elezione dei membri della Giunta), 17 (elezione del Presidente), 18 (decadenza del Presidente) del presente Statuto le deliberazioni del Consiglio sono assunte a scrutinio palese.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti salvo che per i casi previsti dagli articoli 11 punto a) (approvazione e modifica dello Statuto), 17 (elezione del Presidente), 18 (decadenza del Presidente). Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.
6. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con avviso da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno e ora della riunione.

Art. 14: La Giunta – Composizione, elezione e durata

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da 7 consiglieri - dei quali almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura – eletti secondo la normativa sugli organi collegiali in vigore. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti qualora non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori.
2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
3. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni.
4. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 156/2011.
5. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere ha a disposizione 2 voti di preferenza.
6. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni consigliere dispone di un voto.
7. Le dimissioni dei componenti della Giunta devono essere presentate direttamente, in forma scritta, al Presidente della Camera di Commercio, e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
8. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro di Giunta, a ciò si provvederà mediante una nuova elezione, da effettuarsi con le modalità di cui ai precedenti punti nella prima riunione utile del Consiglio.

Art. 15: Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata in via ordinaria, almeno con cadenza bimestrale, dal Presidente della Camera di Commercio, che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre componenti. La richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e deve contenere l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In questo caso il Presidente deve provvedere alla formale convocazione.
3. Le riunioni della Giunta sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Alle riunioni della Giunta possono partecipare, su indicazione del Presidente, esperti limitatamente per la trattazione di specifici argomenti.
4. Le deliberazioni della Giunta sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni, tranne che per l'elezione del Vice Presidente, avvengono a scrutinio palese. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 16: Funzioni della Giunta

La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data della seduta del Consiglio; approva, su proposta del Segretario Generale il budget direzionale e il relativo aggiornamento nei casi previsti dalle norme in materia;
- b) predispone il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al Consiglio per l'approvazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- c) approva con le scadenze previste dalla vigente normativa il Piano della performance, la Relazione sulla performance e il Programma per la trasparenza e l'integrità; adotta altresì il sistema di misurazione della performance;
- d) istituisce e disciplina l'organismo deputato alla valutazione e al controllo strategico oltre che alla misurazione della performance dell'Ente;
- e) designa il Segretario Generale e delibera sulla sua revoca; delibera inoltre, su proposta del Segretario Generale, la nomina di un dirigente vicario del Segretario Generale al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuandolo fra i dirigenti della Camera di Commercio e ne delibera la revoca;
- f) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'ente e dell'azienda speciale, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, il regolamento di organizzazione degli uffici;
- g) delibera l'istituzione di sedi operative e uffici in altri comuni della circoscrizione territoriale della provincia di Varese, nonché l'istituzione di sedi di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) delibera la costituzione e la partecipazione della Camera di Commercio ai consorzi, nonché alle società, associazioni, fondazioni e aziende speciali di cui al capo V del presente Statuto;
- i) dispone la nomina, la designazione e, ove prevista, la revoca dei rappresentanti della Camera di Commercio in organismi esterni definendone i compiti, le modalità operative e di rendicontazione dell'attività svolta;
- l) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a progetti, azioni ed iniziative, anche non comportanti impegni di spesa, posti in essere da altre Camere di Commercio o da altri enti componenti il sistema camerale;
- m) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, nonché i regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
- n) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate al Presidente o al Consiglio;
- o) delibera inoltre, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio ad esclusione di quelle relative all'approvazione del preventivo economico e bilancio d'esercizio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 17: Il Presidente - elezione, durata, funzioni

1. Il Presidente è eletto tra i consiglieri con le modalità indicate dalla legge n. 580/1993, con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio si procede, entro i successivi 15 giorni, ad una terza votazione in cui è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto.
4. Il Presidente esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta da parte del Segretario Generale e degli uffici camerali e svolge ogni attività di indirizzo e propulsiva utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
 - c) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta non sottoposti a vigilanza ai sensi della legge n. 580/1993, sottoponendoli alla Giunta stessa, per la ratifica nella prima riunione successiva.
5. Egli non può assumere le funzioni di presidente delle aziende speciali, dei consorzi e delle società promossi o partecipati dalla Camera di Commercio, salvo che l'assunzione di tale ruolo non sia prevista esplicitamente dallo Statuto dell'Ente partecipato.

Art. 18: Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto, devono essere comunicate al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade in seguito allo scioglimento del Consiglio o a mozione di sfiducia.
4. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che egli abbia commesso violazioni di legge che ne pregiudichino la moralità e la fede pubblica, abbia contravenuto alle norme del presente Statuto, ai provvedimenti del Consiglio o della Giunta o abbia compiuto atti lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio e deve essere discussa e votata a scrutinio segreto in una seduta appositamente costituita. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio. Qualora la mozione venga approvata, il Presidente decade e il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste per l'elezione del Presidente dall'articolo 17, comma 1, del presente Statuto.
5. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire entro trenta giorni fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 156/2011. L'elezione del Presidente deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

Art. 19: Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. Tali

designazioni possono avvenire in maniera coordinata al fine di consentire il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna di cui al precedente articolo 6.

2. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni della legge n. 580/1993 e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul preventivo annuale e sui relativi aggiornamenti. Esprime altresì parere sugli schemi di deliberazioni di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
6. Nelle relazioni di cui al comma 5, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.
8. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione i Revisori ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

CAPO III: FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 20: Rapporti con i terzi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e di cooperazione con le amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli enti locali, con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e più in generale con quegli organismi esterni la cui attività possa comportare significative ricadute di natura socio/economica per la circoscrizione territoriale della provincia di Varese.
2. Anche ai fini di cui sopra, spetta alla Giunta deliberare i criteri e le modalità di consultazione con gli organismi terzi, anche istituendo commissioni, comitati consultivi e gruppi di lavoro aperti oltre che ai Consiglieri, anche ad eventuali apporti esterni. In questi casi la Giunta deve definirne di volta in volta la composizione, le competenze e le modalità operative.

CAPO IV: ORGANIZZAZIONE

Art. 21: Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, su designazione della Giunta, dal Ministro dello Sviluppo Economico, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione, coordina le attività dei dirigenti e sovrintende al personale camerale. Ad esso spettano, oltre le funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quelle di Segretario di Giunta e Consiglio.
3. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi e di gestione inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano

- l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate;
- b) adotta gli atti amministrativi e di gestione previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - d) adotta le determinazioni in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro; cura e gestisce le procedure per il reclutamento del personale ed i relativi provvedimenti di assunzione;
 - e) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta; ne dispone l'aggiornamento, dandone informazione alla Giunta. Assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, definisce gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - f) propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
 - g) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
 - h) rappresenta la Camera in giudizio e conferisce la procura ai difensori, potendo delegare i dirigenti secondo le rispettive competenze; segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni.

Art. 22: Attribuzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione e al coordinamento delle aree, servizi e uffici spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti e di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito di quanto definito nel budget direzionale.
2. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati riferiti agli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale.
3. Ai dirigenti, previa delega del Segretario Generale, spetta la rappresentanza processuale attiva e passiva nei limiti delle controversie riguardanti il settore dell'Amministrazione cui sono preposti.
4. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
5. Con il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 23: Valutazione dei dirigenti

Il Segretario Generale e i dirigenti sono soggetti a valutazione annuale sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009.

In tema di responsabilità dirigenziale trovano applicazione i principi contenuti nel capo II – Sezione I del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 24: Consulenze ed incarichi professionali

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici la Camera di Commercio può avvalersi di consulenti ed esperti esterni, qualora la struttura interna non possa assolvere i compiti richiesti ovvero qualora si evidenziasse una convenienza economica, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 25: Pubblicità degli atti, diritto di accesso e partecipazione

1. La Camera di Commercio assicura la pubblicità degli atti nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La Camera di Commercio garantisce il più ampio esercizio di accesso agli atti; a questo fine

assicura una corretta informazione di tutte le attività camerali ai soggetti interessati, anche tramite i propri uffici.

3. E' in facoltà della Giunta approvare un regolamento che disciplini il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione camerale e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento per i soggetti individuati dal regolamento stesso. Il regolamento stabilisce le categorie di atti per i quali è escluso il diritto di accesso.

CAPO V

PARTECIPAZIONI, AZIENDE SPECIALI E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

Art. 26: Partecipazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente Statuto la Camera di Commercio può deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni, che abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nel territorio della circoscrizione della provincia di Varese. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, di norma, legalmente riconosciute.
2. Le Società partecipate dalla Camera di Commercio possono partecipare alla costituzione di altre società di capitale o assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri organismi sono tenuti ad informare periodicamente la Giunta sull'andamento della gestione.
4. È consentita l'erogazione di contributi alle società partecipate nei limiti e con i vincoli previsti dalla normativa vigente.

Art. 27: Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire aziende speciali, anche in forma associata, operanti secondo le norme del diritto privato. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
2. Le aziende speciali sono dotate di autonomia gestionale e ispirano la propria azione ai principi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza e pari opportunità; agiscono nell'ambito delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio, assicurando nello svolgimento delle proprie attività una continua relazione istituzionale e strategica con l'Ente camerale.
3. L'azienda speciale ha un proprio statuto che viene approvato o modificato dalla Giunta camerale.
4. Gli amministratori sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna di cui al precedente articolo 6.
5. La Camera di Commercio svolge, nei confronti delle proprie aziende speciali, funzioni di indirizzo e controllo attraverso la presenza di propri rappresentanti designati dalla Giunta negli organi di amministrazione e l'emanazione di atti regolamentari.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, e in particolare al regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

Art. 28: Patti territoriali, accordi di programma, conferenze di servizi

Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della circoscrizione territoriale della provincia di Varese la Camera di Commercio partecipa con le altre istituzioni pubbliche e private alla costituzione

e realizzazione di patti territoriali, accordi di programma, conferenze di servizi e, in generale, di ogni altro strumento utile per una gestione sinergica delle diverse competenze in ambito locale e per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO VI: NORME FINALI I TRANSITORIE

Art. 29: Pubblicazione dello Statuto

Lo Statuto è pubblicato all'albo della Camera di Commercio e nel sito internet istituzionale dell'Ente e inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 30: Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

Lo Statuto camerale ed i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo della Camera di Commercio, salvo che, nel caso di motivate ed eccezionali ragioni, ne venga dichiarata l'immediata esecutività.

Art. 31: Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.